

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1285 del 13/03/2017
Oggetto	Modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 dal SUAP dell'Unione Reno Galliera con provvedimento PG N. 48073 del 26/11/2015 relativa alla società O.M.P. OFFICINE MAZZOCCO PAGNONI Srl per lo stabilimento sito in Comune di Argelato, loc. Funo, via Marzabotto n° 71/73
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1339 del 13/03/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno tredici MARZO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 dal SUAP dell'Unione Reno Galliera con provvedimento PG N. 48073 del 26/11/2015 relativa alla società O.M.P. OFFICINE MAZZOCCO PAGNONI Srl per lo stabilimento sito in Comune di Argelato, loc. Funo, via Marzabotto n° 71/73

IL RESPONSABILE P.O.

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² relativa alla società O.M.P. OFFICINE MAZZOCCO PAGNONI Srl per lo stabilimento ubicato nel Comune di Argelato, loc. Funo, via Marzabotto n° 71/73 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione all'emissione in atmosfera ³
 - Autorizzazione allo scarico di reflui in pubblica fognatura⁴
 - Valutazione di impatto acustico di cui alla L.n°447/1995
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli allegati A, B e C alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵;
4. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶

¹ Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

² Ai sensi dell' art. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale....."

³ Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

⁴ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

5. Obbliga la società O.M.P. OFFICINE MAZZOCCO PAGNONI SRL a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁷
6. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
7. Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio Telematico dell'Amministrazione Provinciale presso il sito web istituzionale;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società O.M.P. OFFICINE MAZZOCCO PAGNONI Srl, c.f 01115000372 e p. iva 00533171203, avente sede legale e stabilimento in comune di Argelato, loc. Funo, via Marzabotto n° 71/73, ha presentato in data 14/06/2016 al Suap dell'Unione Reno Galliera una domanda di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale attualmente vigente⁸ per l'attività svolta di produzione di pompe per la circolazione acqua, olio e vuoto (depressione) per motori endotermici, supporti ventilatori e masse controrotanti.

Tale domanda contiene la richiesta di modifica sostanziale delle emissioni in atmosfera ed una nuova valutazione di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica ambientale nel maggio 2016, mentre per quanto riguarda lo scarico di reflui in pubblica fognatura non sono apportate modifiche rispetto alla situazione autorizzata dall'AUA vigente.

In data 01/02/2017 è pervenuto il parere favorevole espresso dal comune di Argelato in merito alla valutazione di impatto acustico.

In data 08/02/2017 è pervenuto il contributo tecnico all'istruttoria elaborato dal Servizio Territoriale di ARPAE⁹ con prescrizioni per il rilascio della modifica sostanziale dell' Autorizzazione Unica Ambientale.

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.798 del 30/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori complessivamente dovuti ad ARPAE, dalla ditta richiedente, ammontano ad € 251,60 (importo corrispondente alla matrice emissioni in atmosfera cod. tariffa 12.03.04.01 pari a € 296,00 ridotto del 15% ai sensi dell'art 16 in quanto l'azienda ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001).

Viene adottato il provvedimento di AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

⁸ Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP dell'Unione Reno Galliera con provvedimento PG 48073 del 26/11/2015 ed adottata dalla Città Metropolitana di Bologna con determina n° 2843 PG n° 132421 del 16/11/2015

⁹ Agli atti di ARPAE con PGB0/2017/2755 del 08/02/2017

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e domestiche in pubblica fognatura secondo le prescrizioni già impartite con l'AUA vigente e contenute nel parere dell'Unione Reno Galliera riportato in allegato B in quanto è dichiarato che non sono apportate modifiche a questa matrice ambientale
- Parere favorevole al "Rapporto di valutazione dell'inquinamento acustico ai fini della tutela dell'ambiente esterno" redatto da tecnico competente in acustica ambientale nel maggio 2016. Si allega in allegato C il parere espresso dal comune di Argelato in data 17/01/2017

Il Responsabile
UO Autorizzazioni e Valutazioni
Stefano Stagni

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale

O.M.P. OFFICINE MAZZOCCO PAGNONI Srl – comune di Argelato - via Marzabotto n° 71/73

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione di pompe per la circolazione acqua, olio e vuoto (depressione) per motori endotermici, supporti ventilatori e masse controrotanti svolta nello stabilimento O.M.P. OFFICINE MAZZOCCO PAGNONI Srl ubicato in Comune di Argelato, loc Funo, via Marzabotto n° 71/73, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società O.M.P. OFFICINE MAZZOCCO PAGNONI Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E6

PROVENIENZA: LAVAPEZZI A TUNNEL

Portata massima	4600 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m
Durata massima	18 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5 mg/Nm ³
--	----------------------

EMISSIONE E8

PROVENIENZA: CENTRALE TERMICA

Portata massima	tiraggio naturale
Altezza minima	11 m
Durata massima	12 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (esprese come NO ₂)	150 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	100 mg/Nm ³

EMISSIONE E68
PROVENIENZA: TUNNEL DI LAVAGGIO

Portata massima	700 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Fosfati (esprese come PO ₄)	5 mg/Nm ³
---	----------------------

EMISSIONE E71
PROVENIENZA: STAZIONE DI COLLAUDO POMPE ROBOTIZZATA / AUTOMATIZZATA

Portata massima	10000 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
di cui nebbie oleose	5 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto e filtro a coalescenza

EMISSIONE E72
PROVENIENZA: ISOLA FAMAR

Portata massima	18000 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
di cui nebbie oleose	5 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

EMISSIONE E73
PROVENIENZA: ISOLA DAF MX OLIO-DAF MX ACQUA – F1A – F1C

Portata massima	13000 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
di cui nebbie oleose	5 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

EMISSIONE E74**PROVENIENZA: LAVORAZIONI MECCANICHE E LAVAGGIO PEZZI**

Portata massima	10000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Nebbie oleose	5 mg/Nm ³
---------------------	----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

EMISSIONE E75**PROVENIENZA: LAVORAZIONI MECCANICHE**

Portata massima	6000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Nebbie oleose	5 mg/Nm ³
---------------------	----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

EMISSIONE E76**PROVENIENZA: LAVORAZIONI MECCANICHE**

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Nebbie oleose	5 mg/Nm ³
---------------------	----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

EMISSIONE E77**PROVENIENZA: LAVORAZIONI MECCANICHE**

Portata massima	12000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
di cui Nebbie oleose	5 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

EMISSIONE E78**PROVENIENZA: ISOLE PIANTAGGIO ALBERI**

Portata massima	18000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
di cui Nebbie oleose	5 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

EMISSIONE E79**PROVENIENZA: POMPE ACQUA OLIO DAF**

Portata massima	15000 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
di cui Nebbie oleose	5 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

EMISSIONI E1 - E2 - E3 - E4**PROVENIENZA: RICAMBIO ARIA CELLE-REPARTO SALA PROVE**

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

EMISSIONI E7 - E32 - E69 - E70**PROVENIENZA: BRUCIATORI****EMISSIONI da E9 a E14 - da E16 a E28 - E30 - E31 - da E33 a E35 - da E38 a E46 - da E51 a E66****PROVENIENZA: GENERATORI ARIA CALDA****EMISSIONE E29****PROVENIENZA: CALDAIA REPARTO PRODUZIONE****EMISSIONI E48 - E50****PROVENIENZA: RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA****EMISSIONE E67****PROVENIENZA: CENTRALE TERMICA RISCALDAMENTO OLIO DIATERMICO**

Punti di emissione provenienti da impianti termici aventi valori di potenzialità termica nominale complessiva che, nello stabilimento, supera il valore di soglia pari a 3 MW totali. Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione in considerazioni delle basse potenzialità termiche nominali dei singoli impianti termici.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei

tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 (gravimetria/IR) + UNICHIM 759 o UNI 10263:1993 (gravimetria/IR) + UNICHIM 759 per la determinazione delle nebbie oleose;
- Metodo contenuto nella norma UNI EN 13284-1:2003 + NIOSH 7401 o UNI 10263:1993 + NIOSH 7401 per la determinazione delle sostanze alcaline
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 15058:2006; analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR; metodo UNI 9968:1992 per la determinazione del monossido di carbonio;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 9970:1992, UNI 10878:2000, UNI 14792:2006, analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di azoto;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto

dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'Autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un

pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.

3. La messa in esercizio del punto di emissione E79 deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dello stesso punto di emissione E79 e comunque non oltre il 31/03/2018 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data del 31/03/2018 la presa di campionamento dei punti di emissione, dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;

4. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. La società O.M.P. OFFICINE MAZZOCCO PAGNONI Srl dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per i punti di emissione E6, E68, E71, E72, E73, E74, E75, E76, E77, E78 ed E79.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta O.M.P. OFFICINE MAZZOCCO PAGNONI Srl, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

Autorizzazione Unica Ambientale

O.M.P. OFFICINE MAZZOCCO PAGNONI Srl – comune di Argelato - via Marzabotto n° 71/73

ALLEGATO B

matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui alla Parte Terza

Dlgs 152/2006 e D.G.R.286/2005

**matrice scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione
II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152**

Classificazione dello scarico

Scarico nella pubblica fognatura classificato dall'Unione Reno Galliera per conto del Comune di Argelato "Scarico di acque reflue industriali e domestiche".

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dall'Unione Reno Galliera per conto del Comune di Argelato con il "Parere favorevole allo scarico in pubblica fognatura" Prot. 18202 del 12/07/2014 riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (l'originale firmato digitalmente è agli atti della Provincia di Bologna al P.G.n° 111497 in data 14/07/2014 quale allegato alla lettera del SUAP dell'Unione Reno Galliera PG.n. 18202 del 12/07/2014)

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 **UNIONE
RENO GALLIERA**



Pratica 22073/10869/2014 SN

Prot. n. 18202

**Alla Provincia di Bologna
Settore Ambiente
Servizio Tutela Ambientale**

Oggetto: D.P.R. 59/2013 – Autorizzazione Unica Ambientale –

**Ditta O.M.P. Officine Mazzocco Pagnoni S.R.L. con sede in Argelato (BO) Via Marzabotto n. 71-73
P.I. 00533171203**

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 30/04/2014 con protocollo n. 10869, dalla ditta O.M.P. Officine Mazzocco Pagnoni S.R.L. - P.I. 00533171203 con sede legale e insediamento produttivo sito in Argelato (BO) in Via Marzabotto n. 71-73 esercente l'attività di lavorazioni meccaniche finalizzate alla produzione di pompe per circolazione acqua – olio per motori endotermici, supporti ventilatori e masse controrotanti;

Considerato che tale domanda risulta presentata ai fini del rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura;

Acquisiti i pareri di:

Comune di Argelato: "favorevole" espresso con nota prot n.7581 del 30/05/2014;

Hera S.P.A.: "favorevole con le seguenti indicazioni e prescrizioni:

1. *vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche, le acque meteoriche di dilavamento (acque reflue industriali);*
2. *le acque reflue classificate industriali dovranno essere sottoposte a preventivo trattamento di depurazione come da documentazione agli atti, e dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;*
3. *le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato;*
4. *i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue classificate industriali dovranno consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;*
5. *le condotte che recapitano in pubblica fognatura le acque reflue classificate industriali dovranno essere dotate di valvola di sicurezza prima dell'immissione in pubblica fognatura in grado di isolare*

la rete fognaria interna dalla pubblica fognatura in caso di criticità e/o versamenti accidentali. Di tale manufatto dovrà essere fornita a Hera SpA documentazione fotografica e ubicazione;

6. *i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;*
7. *lo scarico in pubblica fognatura delle acque di prima pioggia (acque reflue industriali) dovrà avvenire nelle 48-72 ore successive all'evento meteorico e dovrà essere opportunamente quantificato;*
8. *i fanghi originati dai trattamenti depurativi, i rifiuti e i reflui originati dall'attività (emulsioni oleose esauste, soluzioni esauste di lavaggio pezzi, acque di lavaggio pavimenti, ecc.) dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);*
9. *adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne utilizzate per deposito / stoccaggio di materie prime / rifiuti, in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005;*
10. *l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;*
11. *l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario – depurativo;*
12. *per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel pare, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.” espresso con nota prot n. 70017 del 3/06/2014.*

▪ **Visti:**

- il D.Lgs. 152 del 3/04/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- le norme generali vigenti, i nulla-osta ed i pareri necessari, richiesti a termini di legge;

Ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 10: “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive”

si esprime, **PARERE FAVOREVOLE** all'adozione della Autorizzazione Unica Ambientale relativamente allo scarico in pubblica fognatura di **acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento (acque reflue industriali)**, vincolata al rispetto delle prescrizioni sopra riportate.

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 **UNIONE
RENO GALLIERA**



San Giorgio di Piano, 12/07/2014

Il Responsabile SUAP

Nara Berti

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale"
D. Lgs. vo 82/2005

Autorizzazione Unica Ambientale

O.M.P. OFFICINE MAZZOCCO PAGNONI Srl – comune di Argelato - via Marzabotto n° 71/73

ALLEGATO C

Valutazione di impatto acustico di cui alla L. n°447/1995

E' approvato il documento di "Rapporto di valutazione dell'inquinamento acustico ai fini della tutela dell'ambiente esterno" redatto da tecnico competente in acustica ambientale nel maggio 2016 senza fissare prescrizioni come da parere del comune di Argelato che si allega quale parte integrante e sostanziale dell'allegato C.



COMUNE DI ARGELATO

Provincia di Bologna

Settore Programmazione e Gestione del Territorio

Prot. n. 0000713/2017

Pratica S.U.A.P. 26803/20217/2016 SN

Archivio Comunale pratica n.° 50

Spett.le
Sportello Unico
Attività Produttive
Via Fariselli n.° 4
40016 S. Giorgio di Piano (Bo)

Oggetto: Richiesta di AUA per modifica sostanziale matrice emissioni in atmosfera e comunicazione impatto acustico. Ditta O.M.P. Via Marzabotto 71-73 – integrazione parere comunale prot. 17410 del 25/11/2016.

Vista la domanda presentata dal Sig. MAZZOCCO ANDREA in qualità di gestore degli impianti dello stabilimento O.M.P. Officine Mazzocco Pagnoni S.r.l., in data 14/06/2016, protocollo S.U.A.P. 24649 pervenuta a questa Amministrazione in data 21/06/2016 prot. 9530, avente ad oggetto l'ottenimento della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale per le emissioni in atmosfera derivanti da attività di lavorazioni meccaniche finalizzate alla produzione di pompe acqua e olio presso lo stabilimento di Via Marzabotto n. 71-73 c/o la Zona Industriale "Le Larghe" di Funo di Argelato;

Visto il precedente parere comunale prot. 17410 del 25/11/2016, relativo alla medesima istanza;

Visto che l'istanza riporta anche un rapporto di valutazione dell'inquinamento acustico e che, in relazione alle risultanze del medesimo e della corrispondente classificazione acustica riferita alla Zonizzazione acustica vigente, non risulta necessario attuare sistemi di mitigazione;

Visto il D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Si ritiene di estendere il parere comunale favorevole già espresso e citato in premessa, alla matrice acustica, richiedendo con la presente, di integrare la documentazione e le informazioni necessarie al rilascio dell'istanza.

Dalla Residenza Municipale, 17/01/2017

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

GEOM. MICHELE LENZI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.